



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 253 del 4 Maggio 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente), dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 Maggio 2026, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. PRESICCE ACQUARICA – A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO del 09/04/2026 (Reclamo della società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 230 del 10/04/2026 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo della società A.S.D. CITTÀ DI MELISSANO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 4 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) - nella riunione del 4 Maggio 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 14

Gara: S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L. – A.S.D. INTESA SPORT CLUB BARI del 18/04/2026, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. Intesa Sport Club Bari, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 243 del 23/04/2026 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per fino al 23.04.2030 a carico del calciatore Scaramuzzi Armando e della perdita della gara a carico della società A.S.D. Intesa Sport Club Bari.

Oggetto: Comunicato Ufficiale n. 155/A del 05.02.2026 della F.I.G.C.

premessato che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 243 del 23/04/2026 del Comitato Regionale Puglia;
- oggetto di impugnazione è la squalifica del tesserato della società A.s.d. Intesa Sport Club Bari e la sanzione della perdita della gara a carico della medesima società per i fatti verificatisi nel corso dell'ultima giornata di campionato Regionale Giovanissimi under 14;
- la A.S.D. Intesa Sport Club Bari ha trasmesso, a mezzo del proprio difensore, preannuncio di reclamo in data 23.4.2026, chiedendo copia degli atti di gara;
- la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha adempiuto a tale richiesta in data 27/04/2026, alle ore 10.29;
- la A.S.D. Intesa Sport Club Bari ha trasmesso - a mezzo PEC - reclamo in data 28/04/2026, alle ore 19,47;
- il Comunicato Ufficiale n. 155/A del 05.02.2026 della F.I.G.C., avente ad oggetto la "*ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE [...]*" prevede che "*il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo*";
- la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in ossequio al Comunicato Ufficiale, ha fissato l'udienza per la discussione del reclamo per il giorno 4.5.2026, quale prima data utile successiva al giorno festivo del 1° maggio;
- il medesimo Comunicato Ufficiale prevede, al punto 2, secondo paragrafo, che "*il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti*";
- sebbene gli atti siano stati trasmessi a cura della Segreteria della Corte alle ore 10.29 ed il termine per il deposito del ricorso, come previsto dal predetto Comunicato, è stabilito alle ore 11 del medesimo giorno, il deposito del reclamo è avvenuto ben oltre tale termine, ovverosia il giorno successivo alle ore 19.47; la Corte non può ammettere un ritardo così ampio;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare sul reclamo, secondo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 155/A del 05.02.2026 della F.I.G.C., per violazione dei termini procedurali;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 4 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Livio COSTANTINO (Componente) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), assistita dall'Avv. Flavio LORUSSO in rappresentanza dell'AIA, e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) - nella riunione del 4 Maggio 2026 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017 – A.S.D. KALÈ POLIS GALLIPOLI del 12/04/2026, in ordine al preannuncio di reclamo proposto dalla A.S.D. Kalè Polis Gallipoli, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 236 del 16/04/2026 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 4 gare a carico del calciatore Legari Lorenzo.

Oggetto: art. 76 commi 3 e 5 C.G.S.

premessi che

- la decisione del Giudice Sportivo Territoriale è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 236 del 16/04/2026 del Comitato Regionale Puglia;
- la A.S.D. Kalè Polis Gallipoli ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 17/04/2026;
- la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha trasmesso copia degli atti - richiesti con il predetto preannuncio - in data 17/04/2026;
- l'art. 76 co. 3 C.G.S. testualmente recita "*il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.** In caso di mancato deposito nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare*";
- l'art. 76 co. 5 C.G.S. recita "*Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti*".
- il reclamo in questione non è mai stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello;

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

- 1) di non essere tenuta a pronunciare, ai sensi dell'art. 76, commi 3 e 5, C.G.S.;
- 2) per l'effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Motivazione contestuale.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 4 Maggio 2026

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 04/05/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci